



Direttiva

sull'emanazione delle prescrizioni d'esercizio per le ferrovie e delle prescrizioni sulla circolazione dei treni

(Dir. PE-PCT)

Numero di riferimento: BAV-511.5-23/7
Data: 23 giugno 2020
Versione: V 2.0

Iter per la gestione delle prescrizioni d'esercizio (PE) e la presentazione di deroghe alle disposizioni emanate dalle autorità nonché per l'elaborazione e l'emanazione delle prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni (PCT)

Art. 17 Lferr
Art. 11a e 12 Oferr



Dati editoriali

Editore:	Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna Divisioni Infrastruttura e Sicurezza
Autore:	collaboratori delle Sezioni Omologazioni e regolamenti (Johannes Erhart) ed Esercizio ferroviario (Bruno Revelin, Marcel Hanhart, Nadine Schwarzenbach)
Distribuzione:	pubblicazione sul sito internet dell'UFT
Versioni linguistiche:	tedesco (originale), francese italiano

Controllo interno dei documenti

Livello del piano qualità:	RL, estero
Collegamento con QM-SI:	QM-Doku Liste 05 (nur BAV-intern) QM-Doku Liste 08 (nur BAV-intern)
Campo d'applicazione nei processi UFT:	UFT 511.3 / UFT 511.5 / UFT 416.1

La presente Direttiva, entra in vigore il 1° novembre 2020, sostituisce la Direttiva del 1° luglio 2016.

Divisione Infrastruttura

Divisione Sicurezza

Anna Barbara Remund
Vicedirettore

Rudolf Sperlich
Vicedirettore

Edizioni / Elenco delle modifiche

Versione	Data	Autore	Modifiche	Stato
1.0	01.07.2016	SI-bb (IN-zr)	Prima edizione	sostituito
2.0	01.11.2020	SI-bb (IN-zr)	Revisione	in vigore

* I seguenti stati sono previsti: in elaborazione; in valutazione; in vigore/con visto; sostituito

Indice

1	Principi	4
1.1	Scopo della direttiva	4
1.2	Basi legali e campo d'applicazione	4
1.3	Oggetto.....	4
1.4	Competenze	4
2	Prescrizioni d'esercizio (PE).....	5
2.1	Competenza PE	5
2.2	Definizione PE.....	5
2.3	Scopo delle PE.....	5
2.4	Campo di applicazione	5
2.5	Elaborazione e aggiornamento	5
2.6	Forme	6
2.7	Presentazione e messa a disposizione di PE all'UFT.....	7
2.8	PE emanate indipendentemente da una procedura	7
2.8.1	Deroghe alle PCT.....	7
2.8.2	PE conformi alle disposizioni emanate dalle autorità.....	8
2.8.3	PE per il traffico transfrontaliero su tratte interoperabili	8
2.9	Sintesi dei vari tipi di prescrizioni d'esercizio	8
2.10	Entrata in vigore, pubblicazione, ordinazione, stampa	9
2.11	Documenti di riferimento, conservazione	9
2.12	Registrazione e gestione delle modifiche	9
2.13	Emolumenti	9
2.14	Processo di lavoro «elaborazione PE»	9
3	Prescrizioni sulla circolazione dei treni (PCT).....	11
3.1	Competenza	11
3.2	Campo d'applicazione delle PCT	11
3.3	Esigenze in materia di interoperabilità	11
3.4	Giorno di riferimento.....	11
3.5	Elaborazione	11
3.6	Consultazione.....	11
3.7	Rettifica ed emanazione.....	12
3.8	Entrata in vigore, pubblicazione, ordinazione	12
3.9	Documenti di riferimento, termini di conservazione	12
3.10	Processo di lavoro «elaborazione PCT».....	12
Allegato 1	Presentazione delle PE che recano deroghe a prescrizioni di ordine superiore ...	14
Allegato 2	ETCS – Ipotesi relative al sistema nell'ottica delle PCT.....	15

1 Principi

1.1 Scopo della direttiva

La legge e l'ordinanza sulle ferrovie disciplinano i principi applicabili all'elaborazione e all'emanazione delle prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni (PCT) e delle prescrizioni d'esercizio (PE).

La presente direttiva contiene indicazioni concrete sull'elaborazione e l'emanazione delle prescrizioni allo scopo di migliorare l'interazione tra le autorità e le imprese ferroviarie da un lato e tra le disposizioni emanate dalle autorità e quelle non emanate dalle autorità dall'altro

1.2 Basi legali e campo d'applicazione

Le presente direttiva poggia sulle seguenti basi legali:

- legge sulle ferrovie (art. 17 cpv. 3 e 4 Lferr; RS 742.10)
- ordinanza sulle ferrovie (art. 5, 10, 11a e 12 Oferr; RS 742.141.1)
- disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr ad art. 11a e 12; RS 742.142.141.11)

Le disposizioni si applicano a tutte le imprese ferroviarie (incluse quelle tranviarie e i gestori di binari di raccordo) rette dalla legislazione svizzera sulle ferrovie.

L'UFT può estendere il campo d'applicazione ad altre imprese o concedere deroghe.

1.3 Oggetto

Le presente direttiva precisa aspetti riguardanti

- a) la presentazione e l'emanazione di prescrizioni d'esercizio,
- b) l'emanazione di prescrizioni sulla circolazione dei treni,
- c) il trattamento e la conservazione dei documenti di riferimento,
- d) la pubblicazione delle prescrizioni sulla circolazione dei treni e delle prescrizioni d'esercizio.

1.4 Competenze

Ai sensi della legislazione ferroviaria, le imprese ferroviarie sono responsabili della sicurezza dell'esercizio; a tal fine emanano le necessarie prescrizioni d'esercizio. Le competenze in materia di elaborazione e di emanazione delle PE devono essere indicate nel sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria.

In particolare, le imprese ferroviarie emanano le prescrizioni d'esercizio necessarie per l'organizzazione dell'esercizio, per l'uso e la manutenzione di impianti e veicoli, per la gestione e la sicurezza del traffico ferroviario e per l'esecuzione e la sorveglianza di tutti i processi operativi rilevanti per la sicurezza.

L'UFT emana le PCT.

2 Prescrizioni d'esercizio (PE)

2.1 Competenza PE

Le imprese ferroviarie elaborano, emanano e aggiornano le PE che si rendono necessarie nel loro ambito di competenza.

2.2 Definizione PE

Per prescrizioni d'esercizio si intendono le disposizioni scritte emanate dalle imprese ferroviarie concernenti l'esercizio e la manutenzione di loro competenza come pure le disposizioni che contengono istruzioni per l'attività del personale nei processi operativi. Queste disposizioni mirano a garantire lo svolgimento affidabile dell'esercizio sia in situazione normale sia in caso di perturbazione, in quanto fungono da base per la gestione, la manutenzione e la sorveglianza degli impianti, dei veicoli e dei processi rilevanti per l'esercizio.

Comprendono, in particolare, tutte le prescrizioni tecniche, organizzative e sulla circolazione dei treni pubblicate sotto forma di regolamenti, manuali, circolari, direttive, ordini di servizio (p. es. schemi delle linee di contatto e dei segnali, istruzioni di manutenzione), istruzioni (p.es. Business-Continuity-Management [BCM], gestione degli interventi e perturbazioni), ecc.

2.3 Scopo delle PE

Le prescrizioni d'esercizio devono:

- a) descrivere in modo chiaro come viene garantita la sicurezza dell'impianto, del veicolo e dei loro componenti per la durata d'esercizio prevista;
- b) stabilire per i diversi componenti dell'impianto o del veicolo le misure necessarie e la loro periodicità;
- c) descrivere la funzione dell'impianto, del veicolo e dei loro componenti;
- d) fornire indicazioni per la manovra e la manutenzione corrette dell'impianto e/o del veicolo, complete di procedure e istruzioni di lavoro;
- e) disciplinare in modo chiaro i processi operativi d'esercizio;
- f) tener conto delle interdipendenze tra i processi operativi d'esercizio e gli impianti e/o i veicoli (incluse le loro funzionalità);
- g) essere formulate in funzione dei destinatari e messe a disposizione in maniera appropriata e nelle lingue necessarie;
- h) stabilire il termine di conservazione dei dati registrati (attestati e prove).

2.4 Campo di applicazione

Nelle PE l'impresa ferroviaria definisce il campo di applicazione in modo chiaro.

2.5 Elaborazione e aggiornamento

In sede di elaborazione delle PE le parti interessate devono essere adeguatamente coinvolte o consultate. L'impresa ferroviaria documenta la procedura di consultazione in maniera ripercorribile.

Le PE sono emanate, abrogate o aggiornate in particolare se subentrano modifiche riconducibili a

- disposizioni legislative;
- sviluppi sul piano della tecnica, dell'esercizio o dell'organizzazione, p.es. ipotesi dell'esercizio relative ai sistemi tecnici nell'ottica delle PCT;
- raccomandazioni e ponderazioni concernenti la sicurezza.

Se le PCT o altre disposizioni di ordine superiore sono emanate, modificate o abrogate dalle autorità, le imprese ferroviarie devono aggiornare le PE facendone coincidere il termine con la data di entrata in vigore delle prime.

L'UFT può concedere eccezioni per periodi transitori.

La modifica di una disposizione emanata dalle autorità richiede l'adeguamento delle PE se implica modifiche materiali delle regolamentazioni corrispondenti.

La tabella seguente presenta una sintesi degli interventi possibili sulle prescrizioni d'esercizio.

		Viene apportata una modifica materiale (nella disposizione emanata dalle autorità o nelle PE)?			
Disposizione emanata dalle autorità	No	No	Sì	Sì	
PE	No	Sì	No	Sì	
		↓	↓	↓	↓
Intervento sulle PE	Miglioramento delle PE in base all'apprezzamento dell'impresa ferroviaria	Riesame necessario delle PE	Riesame delle PE in caso di modifiche materiali della disposizione emanata dalle autorità	Riesame necessario delle PE	
In generale	Le nuove PE e le PE aggiornate devono essere messe a disposizione dell'UFT conformemente al n. 2.8.2. Le deroghe alle disposizioni emanate dalle autorità devono essere sottoposte all'UFT conformemente al n. 2.8.1.				

Le ipotesi dell'esercizio relative ai sistemi tecnici nell'ottica delle PCT vengono adottate in allegati a questa direttiva (p.es. concernente ETCS nel allegato 2). Se queste ipotesi non vengono adempiute dal relativo sistema tecnico, bisogna semmai redigere dei complementi necessari nelle PE.

Affinché le PE siano per quanto possibile uniformi, occorre che tra le imprese ferroviarie vi siano rapporti di collaborazione e uno scambio di esperienze. Le PE comuni a più imprese possono essere presentate all'UFT anche congiuntamente, a condizione che tutte le imprese ferroviarie le sottoscrivano o che vengano concordate e presentate le procure corrispondenti.

2.6 Forme

Le PE delle imprese ferroviarie possono essere integrate da informazioni complementari e possono essere emanate da più imprese congiuntamente. La forma redazionale delle PE si basa sulla disposizione emanata dalle autorità alla quale le PE sono attribuite materialmente. I modelli vanno ripresi per le PE utilizzate dal personale d'esercizio o dal personale in servizio esterno allo scopo di migliorare la facilità d'uso ed esplicitare il rapporto tra la disposizione emanata dalle autorità e le PE.

Se necessario le PE possono servire per disporre misure immediate.

2.7 Presentazione e messa a disposizione di PE all'UFT

Viene fatta una distinzione tra PE emanate nell'ambito di una procedura e PE emanate indipendentemente da una procedura.

- PE emanate nell'ambito di una procedura

Le PE che concernono un oggetto sottoposto a procedura (p. es. approvazione dei piani, omologazione di tipo) vanno presentate all'UFT nell'ambito di tale procedura. Le modalità di presentazione sono disciplinate nelle disposizioni specifiche relative alle procedure (p. es. ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari, OPAPIF; RS 742.142.1).

- PE emanate indipendentemente da una procedura

Le PE emanate nell'ambito di PCT che disciplinano una fattispecie che non è oggetto di procedura vanno tempestivamente messe a disposizione dell'UFT o sottoposte a quest'ultimo per approvazione.

I dettagli sono disciplinati qui di seguito.

Nota: al n. 2.9 è riportata una sintesi dei vari tipi di PE.

2.8 PE emanate indipendentemente da una procedura

2.8.1 Deroghe alle PCT

Le PE che derogano alle PCT devono essere sottoposte all'UFT per approvazione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore prevista. Nel caso ideale vanno trasmesse in forma elettronica per mezzo del modulo elettronico "Presentazione di prescrizioni d'esercizio" alla Sezione Omologazioni e regolamenti (<https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/contatto/domande-elettroniche.html>)

Questa regola non si applica alle misure immediate urgenti di durata limitata che mirano a garantire la sicurezza dell'esercizio. In tal caso, tuttavia, l'UFT dev'essere informato immediatamente per stabilire di comune accordo l'iter da seguire.

I requisiti che la domanda di deroga deve soddisfare sono retti dall'articolo 5 capoverso 2 Oferr. Va rilevato che in generale l'UFT approva deroghe che comportano un livello di sicurezza inferiore rispetto alla soluzione conforme alle prescrizioni solo se, nel caso concreto, quest'ultima presenta un rapporto costi/benefici nettamente peggiore rispetto al caso tipico a cui si applica.

Per valutare la proporzionalità dei costi e dei benefici si applicano i seguenti principi:

- Le misure sono proporzionate se i benefici equivalgono o sono superiori ai costi. Nella valutazione occorre considerare il margine di variazione, che va integrato nella ponderazione; questo significa che la valutazione del rischio dev'essere sufficientemente solida per fare in modo che il risultato della valutazione rimanga valido anche in caso di piccole variazioni delle variabili di input.
- Per quantificare i costi, ad ogni decesso evitato va attribuito il valore di 6.5 milioni di franchi. Questo valore si applica in linea di massima alle categorie residenti, passeggeri del treno e collaboratori.
- Per valutare i costi di una misura si devono considerare i costi complessivi del ciclo di vita della misura durante la durata d'applicazione prevista.
- Rispetto a incidenti di grande portata, ossia a partire da dieci vittime, va considerata un'adeguata avversione (per la popolazione un evento che causa diverse vittime è più grave della somma di singoli eventi che causano lo stesso numero di vittime).
- Se si prevede che una deroga alle prescrizioni abbia un impatto rilevante sul rischio di singole persone, ai fini della decisione sull'accettazione dei rischi occorre considerare il rischio individuale oltre a quello collettivo.

Se la deroga assume un'elevata rilevanza per la sicurezza (secondo le DE-Oferr ad art. 8a), l'attestato di sicurezza dev'essere sottoposto alla verifica di un perito.

Nel caso di deroghe a disposizioni emanate dalle autorità in prescrizioni che hanno un effetto sull'intero sistema, in sede di definizione di nuove procedure relative alla sicurezza d'esercizio o di modifica di

procedure esistenti si raccomanda di informare tempestivamente l'UFT affinché il seguito della procedura si svolga in modo adeguato.

Nota: il modello di lettera figura all'allegato 1.

Le PE che concernono l'esercizio operativo, ossia sbarramenti di tratte, orari di marcia per treni speciali, comunicazioni concernenti i cantieri e l'orario, possono contenere deroghe temporanee alle PCT, necessarie p. es. per la fase di costruzione o per treni di prova. Le imprese ferroviarie disciplinano le procedure d'approvazione interne. La validità delle deroghe alle PCT non può superare i due mesi. Alle deroghe permanenti e alle disposizioni di durata illimitata si applica il primo paragrafo del presente numero.

2.8.2 PE conformi alle disposizioni emanate dalle autorità

Le PE che contengono esclusivamente regolamentazioni conformi alle disposizioni emanate dalle autorità vanno messe a disposizione dell'UFT entro i termini prescritti.

Di norma, le PE emanate nell'ambito di PCT che contengono regolamentazioni rilevanti per la sicurezza con un impatto sui processi di esercizio ferroviario devono essere messe a disposizione dell'UFT tre mesi prima della loro entrata in vigore, ma al più tardi due settimane prima. Nel caso ideale vanno trasmesse in forma elettronica per mezzo del modulo elettronico "Presentazione di prescrizioni d'esercizio" alla Sezione Omologazioni e regolamenti (<https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/contatto/domande-elettroniche.html>). Questa categoria comprende p. es. le disposizioni d'esecuzione delle PCT, le precisazioni delle PCT, la sintesi di disposizioni locali, le prescrizioni sulla gestione dell'esercizio e le tabelle delle tratte (RADN). L'UFT può designare ulteriori PE tramite direttiva.

Le PE applicate solo in casi specifici (p. es. checklist sulla circolazione dei treni) o in singole situazioni vanno sottoposte all'UFT solo su richiesta.

2.8.3 PE per il traffico transfrontaliero su tratte interoperabili

Nel traffico transfrontaliero su tratte interoperabili, le prescrizioni d'esercizio che si rivolgono al macchinista devono adempiere le esigenze delle STI OPE secondo allegato 7 dell'Oferr.

2.9 Sintesi dei vari tipi di prescrizioni d'esercizio

PE emanate nell'ambito di una procedura			
⇒ L'iter è retto dalla procedura corrispondente (p. es. approvazione dei piani, omologazione di tipo).			
PE emanate indipendentemente da una procedura			
PE che derogano a disposizioni emanate dalle autorità		PE conformi a disposizioni emanate dalle autorità	
Principio	Eccezione	PE con carattere di disposizioni di ordine superiore emanate nell'ambito di PCT	Tutte le altre PE conformi
Di norma vanno sottoposte all'UFT per approvazione 3 mesi prima dell'entrata in vigore	Le PE di natura puramente operativa e con un periodo di validità di al massimo 2 mesi non devono essere sottoposte all'UFT.	Di norma vanno sottoposte all'UFT 3 mesi prima dell'entrata in vigore, ma al più tardi 2 settimane prima	Vanno sottoposte all'UFT entro tre giorni lavorativi solo su richiesta specifica.
Le misure immediate urgenti di durata limitata vanno attuate e occorre informare immediatamente l'UFT.			

2.10 Entrata in vigore, pubblicazione, ordinazione, stampa

L'entrata in vigore e la pubblicazione di prescrizioni d'esercizio competono all'impresa ferroviaria che le ha emanate.

Prima dell'entrata in vigore, le prescrizioni con effetti su terzi (tra cui gli utenti della rete e i subappaltatori) devono essere comunicate tempestivamente agli interessati specificando:

- a) il titolo e il numero di registrazione;
- b) la data dell'entrata in vigore;
- c) i recapiti presso cui possono essere ordinate le prescrizioni (generalmente indirizzi Internet).

La stampa e l'edizione delle PE come pure la gestione delle prescrizioni in formato digitale competono all'impresa ferroviaria che le ha emanate.

2.11 Documenti di riferimento, conservazione

Ad essere giuridicamente rilevanti sono sempre i documenti di riferimento.

Sono considerati documenti di riferimento le PE che recano la firma originale dell'organo di emanazione (o il nulla osta verificabile in formato digitale). I documenti di riferimento delle PE (incluse tutte le modifiche) e le eventuali decisioni di approvazione di deroghe dell'UFT devono essere custoditi in sicurezza presso l'organo responsabile per un periodo di cinque anni dalla loro abrogazione. Sono fatti salvi i termini di prescrizione previsti dal diritto civile e penale.

2.12 Registrazione e gestione delle modifiche

Le prescrizioni d'esercizio recano su ogni pagina la sigla o l'acronimo dell'impresa ferroviaria che le ha emanate, il numero di registrazione e la data di entrata in vigore. Ogni organo di emanazione amministra un elenco aggiornato delle PE che gestisce. Durante il periodo di conservazione deve documentare la cronologia delle versioni.

Nell'elenco devono essere indicate le modifiche eseguite dall'ultima pubblicazione e le prescrizioni abrogate. Le modifiche delle PE, numerate progressivamente, vengono apportate per mezzo di pagine sostitutive o di nuove edizioni. In via eccezionale le modifiche redazionali di portata minore possono essere apportate a mano.


2.13 Emolumenti

La valutazione delle deroghe e le prestazioni particolari sono rette dall'ordinanza sugli emolumenti dell'UFT (OseUFT; RS 742.102).

2.14 Processo di lavoro «elaborazione PE»

Qui di seguito l'elaborazione delle PE è rappresentata sotto forma di processo di lavoro.
(IF = impresa ferroviaria)

Processo «elaborazione PE»



3 Prescrizioni sulla circolazione dei treni (PCT)

Questo capitolo precisa le modalità di emanazione delle Prescrizioni sulla circolazione dei treni (PCT) ad opera dell'UFT.

3.1 Competenza

L'UFT emana e aggiorna le PCT e adotta le decisioni definitive che le concernono.

3.2 Campo d'applicazione delle PCT

Le PCT si applicano a tutto il territorio nazionale e sono vincolanti per tutte le imprese ferroviarie (incluse quelle tranviarie e i binari di raccordo) sottoposte alla legislazione svizzera sulle ferrovie. Le PCT disciplinano i processi d'esercizio operativo di ordine superiore e i principi di comportamento applicabili al personale ferroviario. L'UFT stabilisce le ferrovie, le linee e le tratte alle quali concedere agevolazioni e semplificazioni secondo l'articolo 5 dell'ordinanza sulle ferrovie.

3.3 Esigenze in materia di interoperabilità

Nell'ambito dello sviluppo delle PCT per l'applicazione di processi d'esercizio sulla rete principale interoperabile (secondo l'all. 6 Oferr) vanno considerate le esigenze della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» (secondo l'all. 7 Oferr).

3.4 Giorno di riferimento

Di norma le PCT o le loro modifiche entrano in vigore il 1° luglio. Sono possibili deroghe.

Possono essere adottate in ogni momento misure immediate.

3.5 Elaborazione

Le prescrizioni sono elaborate da gruppi di lavoro sotto la direzione dell'UFT. Al fine di utilizzare le conoscenze tecniche disponibili, richiamarsi alla pratica e tener conto dei bisogni delle imprese ferroviarie, queste ultime, e se del caso altri esperti, vengono coinvolti nel processo di elaborazione. Nell'ambito di queste attività, i collaboratori delle imprese ferroviarie e gli esperti sono vincolati al segreto professionale. Non sussiste nessun diritto all'indennità.

La collaborazione comprende in modo particolare la preparazione e la partecipazione a riunioni di lavoro, l'elaborazione di proposte e varianti, la presa di posizione su proposte e varianti e la valutazione di analisi dei rischi. I collaboratori delle imprese ferroviarie sono chiamati, nel limite del possibile, a rappresentare gli interessi delle rispettive imprese. Nel caso di incarichi più ampi, l'UFT può corrispondere un'indennità.

La struttura delle PCT si basa sulle PCT attuali o può essere adeguata in funzione di nuove esigenze.

3.6 Consultazione

Prima di emanare le PCT, l'UFT consulta le imprese ferroviarie in tempo utile, in genere 10 mesi prima dell'entrata in vigore prevista. Fissa un termine congruo, di almeno 30 giorni, ma in genere di 60 giorni.

Vengono in particolare consultati:

- l'Unione dei trasporti pubblici (UTP)
- i titolari di un'autorizzazione di sicurezza secondo l'articolo 5 capoverso 4 Lferr
- i titolari di certificati di sicurezza secondo l'articolo 8c Lferr
- altri destinatari delle prescrizioni emanate
- terzi interessati su richiesta.

Le disposizioni del presente numero non si applicano alle misure immediate

3.7 Rettifica ed emanazione

Di norma, le proposte pervenute durante la consultazione sono elaborate dai gruppi di lavoro e dagli specialisti delle imprese ferroviarie. L'UFT decide in via definitiva. L'esame delle proposte viene documentato.

Le prescrizioni sono emanate almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore. La presente disposizione non si applica alle misure immediate.

3.8 Entrata in vigore, pubblicazione, ordinazione

Le PCT recano un numero della Raccolta sistematica del diritto federale (RS). La data di entrata in vigore figura su ogni pagina. Le modifiche delle PCT vengono apportate per mezzo di pagine sostitutive o di nuove edizioni.

L'entrata in vigore delle PCT è pubblicata mediante rimando nella Raccolta ufficiale del diritto federale con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenute (art. 1 e 5 della legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl; RS 170.512).

Le PCT possono essere ordinate presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, indicando il numero RS.

3.9 Documenti di riferimento, termini di conservazione


Ad essere giuridicamente rilevanti sono sempre i documenti di riferimento. In linea di massima le PCT sono emanate in tedesco, francese e italiano. L'esemplare di riferimento è il documento che reca la firma originale dell'organo di emanazione. I documenti di riferimento delle PCT sono custoditi presso l'UFT. Per ciascuna delle lingue in cui la prescrizione è emanata è approntato un documento di riferimento.

I documenti di riferimento delle PCT (incluse tutte le modifiche) devono essere custoditi presso l'UFT per un periodo di dieci anni dalla loro abrogazione.

3.10 Processo di lavoro «elaborazione PCT»

Qui di seguito l'elaborazione delle PCT è rappresentata sotto forma di processo di lavoro. (IF = impresa ferroviaria)

Processo «elaborazione PCT»



Allegati:

- Allegato 1 «Presentazione delle PE che recano deroghe a prescrizioni di ordine superiore»
- Allegato 2 ...

Allegato 1 Presentazione delle PE che recano deroghe a prescrizioni di ordine superiore

Le PE che recano deroghe a prescrizioni di ordine superiore sono da trasmettere in forma elettronica per mezzo del modulo elettronico "Presentazione di prescrizioni d'esercizio" alla Sezione Omologazioni e regolamenti (<https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/contatto/domande-elettroniche.html>).

Qualora questo eccezionalmente non fosse possibile, d'intesa con l'UFT si può inoltrare la documentazione tramite e-mail a: approvazione@bav.admin.ch

Modello di lettera:

Indirizzo: UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI
Sezione Omologazioni e regolamenti
E-mail: approvazione@bav.admin.ch
3003 Berna

La sottoscritta... [l'impresa ferroviaria che presenta la prescrizione (di norma ITF o GI)] dichiara che intende emanare la prescrizione d'esercizio allegata ... [numero di registrazione, titolo] ... in virtù dell'art. ... [legge federale sulle ferrovie o ordinanza sulle ferrovie ecc.] ... con effetto dal... [data dell'entrata in vigore].

Con la presente, ottempera all'obbligo di sottoporre la prescrizione all'UFT sancito dall'articolo 17 della legge federale sulle ferrovie e dall'articolo 12 dell'ordinanza sulle ferrovie e conferma che tutti i diretti interessati sono stati consultati. La relativa documentazione può essere esaminata presso la sede della sottoscritta.

Le seguenti disposizioni della prescrizione derogano alle disposizioni di ordine superiore:

... [nuova disposizione] ... in deroga a ... [disposizione emanata dalle autorità].

Le deroghe si giustificano per i seguenti motivi: [motivazione chiara (incluso 'attestato di sicurezza) in base all'art. 5 cpv. 2 Oferr; cfr. anche le indicazioni al numero 2.8.1 della presente direttiva] ...

... [enumerazione di tutte le disposizioni in deroga nella forma indicata sopra] ...

La sottoscritta dichiara che le altre disposizioni della presente prescrizione sono conformi alle prescrizioni di ordine superiore.

Chiede pertanto l'approvazione delle deroghe al più tardi entro il ... [data di ricevimento da parte dell'UFT + 2 mesi].

Per informazioni potete contattare la/e seguente/i persona/e [..]:

[La ferrovia che emana la prescrizione]

[firma/e legalmente vincolante/i]

Allegati:

- [...]

Allegato 2 ETCS – Ipotesi relative al sistema nell’ottica delle PCT

Le PCT A2020 partono dal presupposto che per l’esercizio con ETCS Level 1 e 2 il sistema tecnico adempia le seguenti requisiti:

1. In generale

1.1 Level 1 e 2

Un veicolo motore omologato per una tratta può esservi messo in esercizio. I veicoli motore in comando multiplo possono essere separati o accoppiati, a condizione che questo sia ammesso per la tratta corrispondente.

1.2 Level 2

Gli annunci di testo sono coordinati con i processi d’esercizio; la procedura (con obbligo di protocollo, con obbligo di quietanza o a titolo informativo) è fissata in modo corrispondente. Le esigenze poste alla singola procedura sono rispettate.

2. Corse dei treni

2.1 Level 2

Indipendentemente dal fatto che tra la testa del treno e il successivo segnale di fermata ETCS vi siano scambi, deve essere possibile disporre un percorso dalla coda del treno (segnali di manovra ETCS in posizione di Fermata). Questo consente la disposizione di altri percorsi dal prossimo segnale di fermata ETCS o segnale di posizione ETCS. Partenza come corsa treno nei regimi d’esercizio «SR» (se la posizione è sconosciuta) o «OS» (se la posizione è nota).

2.2 Level 2

Se nella medesima sezione si trovano due o più treni annunciati alla RBC, il sistema assicura che solo il treno in testa nella direzione di corsa otterrà un’autorizzazione al movimento CAB.

2.3 Level 2

In una sezione di percorso non perturbata è possibile disporre in ogni momento un percorso treno. Il segnale principale fittizio ETCS mostra via libera. Nonostante la mancanza delle condizioni per la disposizione (condizioni del punto iniziale), il capomovimento può disporre manualmente un percorso, tenendo conto delle PCT R 300.6 cifra 1.1.2.

2.4 Level 2

Per i treni con fermata prescritta, il sistema assicura che in esercizio regolare la fine dell’autorizzazione al movimento CAB si trovi dopo il posto abituale di fermata.

3 Movimenti di manovra

3.1 Level 2

Nel SVC, un passaggio nel regime d’esercizio «Shunting» viene generalmente autorizzato dalla RBC.

3.2 Level 1 e 2

Per i movimenti di manovra, la delimitazione del sistema fra segnalazione esterna e in cabina di guida si situa alle tavole «Inizio CAB» e «Fine CAB» (PCT R 300.2 cifra 6.1). La delimitazione del sistema costituisce il punto iniziale e finale dei movimenti di manovra. In modo corrispondente, questa va progettata tecnicamente (elettronica di guida e impianti di sicurezza) sotto forma di sezioni separate.

3.3 Level 2

In un'ottica d'esercizio, l'impiego della funzione «Override EOA» all'interno del settore incluso nel consenso per il movimento di manovra viene giudicato come non auspicabile (inutilmente frequente utilizzo di OVR EOA [riduce la consapevolezza del personale per questo specifico comando], corse con radiotelecomando non possibili oltre la sezione). Occorrerà valutare criticamente il vantaggio atteso e verificarlo.

4 Progettazione

4.1 Level 2

Le ubicazioni dei segnali di fermata / di posizione ETCS devono essere coordinate con le sezioni LC.

4.2 Level 2

Gli SLS non sono punto iniziale o finale di corse. Gli SLS non accordano nessun consenso per la corsa. Gli SLS non devono essere osservati dalle corse con autorizzazione al movimento CAB.

4.3 Level 2

I segnali sec. PCT R 300.2 sono da integrare nelle basi (di progettazione).

4.4 Level 2

Le basi (di progettazione) concernenti la collocazione di segnali fissi corrispondono ai principi contenuti nelle PCT e nelle DE Oferr (DE 39.3 b cifra 2).